



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 158/DecA9 DEL 30.01.2009**

**Oggetto: Deroga al divieto di pesca con l'impiego dei bertavelli nello stagno di Santa Giusta.**

- VISTO lo Statuto per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37 recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2973 del 23 novembre 1993 con il quale sono state dettate le disposizioni regolamentari per l'uso del bertavello negli stagni e lagune della Sardegna;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 412 del 10 maggio 1995 recante "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei";
- VISTA la Direttiva prot. n° 5580 emanata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente in data 25 febbraio 1998 per l'adozione da parte dei soggetti concessionari di misure di autoregolamentazione nell'impiego del bertavello negli stagni della Sardegna;
- VISTE le disposizioni di cui all'art. 15, comma 18, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge Regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

**VISTE** le note presentate dalla Società Cooperativa Pescatori Santa Giusta, titolare della concessione di pesca nello Stagno di Santa Giusta, che ha richiesto l'autorizzazione di proroga dell'utilizzo dei bertavelli in deroga al periodo consentito;

**SENTITO** il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la pesca riunitosi in data 12 gennaio 2009;

**VALUTATO** che il periodo di pesca con i bertavelli permesso in Sardegna è limitato a 4 mesi (ottobre-gennaio) e che un provvedimento straordinario, limitato nel tempo, nel numero degli attrezzi da pesca e con idonee prescrizioni, possa essere giustificato;

**DECRETA**

**ART. 1** In deroga alle disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n. 2973 del 23 novembre 1993 recante "Disciplina della pesca con i bertavelli" è consentita, dal 1 maggio al 30 giugno 2009 la pesca con il bertavello nello Stagno di Santa Giusta, alle condizioni specificate:

- l'area di posizionamento dei bertavelli è quella ricompresa nelle zone evidenziate nella cartina allegata al presente Decreto;
- possono essere effettuate come limite massimo 20 calate complessive (non più di 1 calata per ettaro) cui corrisponde un numero massimo di 120 bertavelli (6 per calata) nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Diretrici prot. n°5580 emanate dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente in data 25 febbraio 1998 per l'adozione da parte dei soggetti concessionari di misure di autoregolamentazione nell'impiego dei bertavelli negli stagni della Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N.  
DEL

- . La pesca è interdetta nelle seguenti zone: imboccatura canale di Pesaria, imboccatura canale di Sant'Elia, Canale Su Sproi, Canale Pauli Figu e Canale Pauli Maiori.
- la misura della maglia della rete dovrà essere di mm 14 di lato per le ali, di mm 12 per il corpo e di mm 10 per il sacco finale;
- tra l'estremo di una calata e la successiva deve essere assicurata un'interdistanza minima di 200 m;
- le calate non possono essere effettuate in aree immediatamente antistanti le bocche a mare e gli sbocchi degli immissari naturali e no o le aree di particolare importanza per il buon funzionamento e resa del bacino.
- il novellame eventualmente catturato dal bertavello dovrà essere immediatamente, e con le adeguate cure, liberato.

ART. 2 La Società Cooperativa Pescatori Santa Giusta nella persona del Presidente, legale rappresentante della stessa è direttamente responsabile della vigilanza delle operazioni di pesca e del corretto svolgimento delle stesse con particolare riferimento alla salvaguardia del novellame; si farà altresì carico di garantire che venga effettuato il controllo giornaliero dei bertavelli provvedendo alla loro pulizia, sostituzione o addirittura rimozione qualora si ravvisi che costituiscano impedimento alla circolazione dell'acqua.

ART. 3 L'Assessorato si riserva la facoltà di operare i controlli, la vigilanza e disporre le ispezioni relativamente all'attuazione del presente Decreto. Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione i dati del pescato ed a consentire le operazioni di controllo del pescato da parte degli Uffici e del personale specificamente incaricato dalla Regione.

ART.4 L'accertamento di violazione alle disposizioni del presente decreto comporta l'immediata revoca della deroga.

**L'Assessore**

Francesco Foddis

